



REGOLE CONDIVISE PER IL POMODORO DA INDUSTRIA

Proposta per Assemblea 24/06/2021

1. L'esigenza del sistema agroalimentare nel suo complesso è quella di creare la migliore integrazione di filiera, legata alla programmazione, alla logistica, all'applicazione di politiche di sicurezza alimentare, alla rintracciabilità e qualità, alla pianificazione economico-finanziaria, allo sviluppo economico, sociale e territoriale e di promuovere azioni atte a rimuovere all'interno della filiera situazioni che alterino la libera concorrenza.
2. Si è rafforzata la consapevolezza che il consolidamento dell'organizzazione e dell'integrazione della filiera, in tutte le forme possibili, rappresenta un passaggio di fondamentale importanza per il mantenimento e il possibile incremento della competitività.
3. È necessario pertanto individuare quali strumenti utilizzare per mantenere compatta ed efficiente la filiera produttiva, strutturata su alcuni punti chiave come il sistema contrattuale, il ruolo delle Organizzazioni di Produttori (OP), delle Cooperative di trasformazione e/o autotrasformazione, delle Imprese private di trasformazione e delle loro rappresentanze, i meccanismi di incentivazione e le modalità dei controlli.
4. Vengono pertanto stabilite le seguenti regole condivise e obbligatorie per tutti gli Associati dell'Organizzazione Interprofessionale interregionale OI Pomodoro da Industria Nord Italia (di seguito "OI"), per le produzioni ottenute e/o trasformate nel territorio di competenza.

RISPETTO DELLE REGOLE

5. In considerazione della natura di adesione volontaria all'OI, fondata sulla condivisione di principi etici quali integrità, professionalità, leale collaborazione e trasparenza nei comportamenti fra gli Associati e, poiché tali principi ne costituiscono i motivi ispiratori e la condizione stessa di esistenza, ne scaturisce che le regole condivise fra gli Associati rappresentano l'applicazione di tali principi etici. Tali regole pertanto, definite per rendere più efficiente l'intera filiera in un quadro di sostenibilità ambientale, sociale e reddituale, dovranno essere rispettate non soltanto nella forma, ma anche e soprattutto nella sostanza delle finalità strategiche generali che si perseguono.



6. Tutti i partecipanti si assumono l'obbligo del completo rispetto delle regole fissate, previa condivisione e approvazione negli organi preposti, come previsto e sottoscritto nello Statuto stesso dell'OI. In caso di inadempienze o di particolari comportamenti da parte dei Soci, si rimandano le opportune valutazioni e decisioni al Comitato di Coordinamento e/o agli organi previsti da Statuto.

SISTEMA DI CONTRATTAZIONE

7. Al fine di mantenere la migliore operatività della filiera si stabilisce che la produzione e la cessione della materia prima siano regolamentate da "Contratti Quadro d'Area", da "Contratti di Fornitura" e da "Impegni di Conferimento".

8. Il/I Contratto/i Quadro è/sono stipulato/i tra le Organizzazioni dei Produttori e le Rappresentanze dell'Industria Privata e le Cooperative, in quest'ultimo caso per la sola materia prima acquistata e ceduta in fornitura. Le Cooperative e le OP di auto-trasformazione, per la sola materia prima acquistata e ceduta in fornitura, sottoscrivono e si impegnano a rispettare i Contratti Quadro. L'OI firma il/i Contratto/i Quadro per accettazione degli impegni ivi previsti.

9. I Contratti di Fornitura sono di norma stipulati fra OP, imprese private e, con riferimento alla quantità acquistata e ceduta in fornitura, tra OP e imprese cooperative di trasformazione. Tutti i contratti di fornitura stipulati dai firmatari del/i Contratto/i Quadro d'Area devono conformarsi esplicitamente a quanto in essi previsto.

10. In casi limitati possono essere stipulati contratti di fornitura anche fra singoli produttori agricoli e imprese di trasformazione private o cooperative. È comunque inteso che anche questi contratti devono rispettare quanto definito nel/i Contratto/i Quadro.

11. Gli Impegni di Conferimento sono stipulati fra l'OP e l'impresa di trasformazione cooperativa alla quale è associata o tra le imprese cooperative e i propri soci.

12. Le imprese di trasformazione private e cooperative non possono effettuare contratti con le OP che siano state escluse dall'OI per il mancato rispetto delle regole in esso vigenti e viceversa le OP non possono effettuare contratti con le imprese di trasformazione che siano state escluse dall'OI per il mancato rispetto delle regole in esso vigenti.



13. È consentita la possibilità per un trasformatore associato, per gli stabilimenti con sede nel territorio dell'OI, di acquistare pomodoro da soggetti non associati entro il limite del 10% sul pomodoro totale contrattato dall'impresa, inteso che nel caso delle cooperative il contrattato include anche gli Impegni di Conferimento.

14. Per i contratti con produttori singoli, per ragioni particolari, possono essere richieste al Comitato di Coordinamento dell'OI deroghe motivate relativamente al limite massimo di contrattazione del 10%, da presentare comunque entro il termine previsto per la stipula dei Contratti di Fornitura.

15. Reciprocamente, una OP associata, per le superfici ricadenti nell'OI, può contrattare con soggetti non associati fino ad un massimo del 10% sul proprio totale contrattato o impegnato.

16. In entrambi i casi la contrattazione deve comunque avvenire nel rispetto delle regole condivise e alle condizioni contrattuali applicate fra soggetti associati all'OI. Analogamente a quanto avviene per le contrattazioni fra due soggetti associati all'OI, i contratti fra un associato e un non associato devono essere depositati, a cura del soggetto associato, presso l'OI entro i termini stabiliti.

17. Le scadenze previste dal presente documento potranno essere derogate dal Comitato di Coordinamento su richiesta motivata delle parti.

CONTRATTO QUADRO D'AREA

18. Il/I Contratto/i Quadro d'Area è/sono un insieme di norme che regolano la coltivazione e la cessione del pomodoro nell'area di competenza dell'OI. Esso/i tiene/tengono conto delle specificità omogenee dell'area, fissando in particolare regole e standard che incentivano la valorizzazione delle produzioni dell'area stessa, la programmazione produttiva (superfici e rese), le metodologie di produzione (certificazioni), le caratteristiche di qualità e la salubrità del prodotto, le condizioni contrattuali ed il rispetto di eventuali Disciplinari di Produzione.

19. L'OI, se del caso, supporta le parti nella programmazione produttiva come previsto dall'ALLEGATO C del presente documento.

20. Il/i Contratto/i Quadro d'Area deve/devono essere stipulato/i di norma entro il 15 febbraio di ciascuna campagna anche per consentire una idonea programmazione e depositato/i all'OI entro



una settimana dalla stipula, correlato/i degli eventuali allegati. L'OI provvederà alla trasmissione agli Organi Istituzionali competenti.

21. Gli elementi qualificanti del/i Contratto/i Quadro d'Area ancorché non esclusivi sono:

- finalità;
- campo di applicazione;
- durata;
- obblighi del produttore;
- obblighi del trasformatore;
- riconoscimento di cause di forza maggiore;
- criteri per la valutazione del prodotto con relative influenze sul prezzo;
- modalità di pagamento della materia prima, trasporti e servizi;
- sanzioni e indennizzi;
- modifiche e/o integrazioni;
- tutela dei dati personali;
- possibilità di arbitrato.

22. Il/I Contratto/i Quadro d'Area ha/hanno inoltre in allegato il modello Contratto Tipo di Fornitura.

CONTRATTI DI FORNITURA

23. L'OI predispone il modello dell'Impegno di Conferimento e il modello del Contratto di Fornitura, recependo quanto previsto nel/i Contratto/i Quadro d'Area. Tali modelli predisposti saranno inviati almeno due settimane prima del termine di consegna degli stessi.

24. Gli elementi qualificanti dei singoli Contratti di Fornitura e Impegni di Conferimento di norma sono:

- tipologia e quantità;
- superfici e rese previste;
- prezzo unitario per tipologia;
- durata del contratto;
- modalità, termini di pagamento, garanzie e indennità;



-
- modalità e programmazione delle consegne e dei trasporti;
 - premialità/penalità relative alla programmazione delle produzioni;
 - servizi resi dalle OP e premialità;
 - penalità (mancato ritiro e/o consegna).

Il Contratto Tipo prevede in allegato:

- criteri di valutazione qualitativa e relativa variazione sul prezzo.

25. I singoli Contratti di Fornitura e Impegni di Conferimento devono essere consegnati all'OI a cura delle OP e delle Cooperative di auto-trasformazione entro 3 settimane dalla data dell'accordo per il/i Contratto/i Quadro d'Area. Nel caso di contratti fra imprese di trasformazione e OP fuori OI e fra imprese di trasformazione e singoli produttori agricoli, le imprese di trasformazione devono provvedere alla consegna del Contratto di Fornitura entro gli stessi termini.

26. Entro le successive tre settimane l'OI controlla la conformità dei suddetti Contratti al/ai Contratto/i Quadro d'Area in base a quanto stabilito nell'Allegato A al presente documento: Regole Condivise e la congruità degli impegni assunti fra le parti, secondo quanto previsto dall'Allegato B. L'OI inoltre verifica il mantenimento degli impegni presi dalle parti nella programmazione, come previsto dall'Allegato C.

27. Per gravi motivi e/o cause di forza maggiore, è prevista la possibilità di trasferimento dell'impegno contrattuale (impegni di conferimento o contratti di fornitura): è possibile in tal caso trasferire il contratto o parte di esso alle stesse condizioni stipulate ad uno o più soggetti, dando comunicazione all'OI prima dell'inizio delle consegne del pomodoro oggetto del trasferimento, depositando copia del nuovo contratto, corredata di liberatoria delle parti. In caso di trasferimento di impegno di conferimento, o parte di esso, alla formula di contratto di fornitura, si dovrà rispettare quanto previsto dal/i Contratto/i Quadro d'Area per i contratti di fornitura.

28. Le eventuali garanzie di pagamento, previste nei contratti condizionati, dovranno essere fornite entro il 30 giugno.

29. I contratti condizionati alla fornitura di idonee garanzie di pagamento o altri vincoli, in caso di mancato rispetto delle condizioni entro il 30 giugno, potranno essere trasferiti senza liberatoria solo se l'OP invia comunicazione scritta alla controparte e all'OI entro e non oltre il



15 luglio; avvenuta la comunicazione, il trasferimento può essere perfezionato anche in data successiva al 15 luglio. Resta inteso che in assenza di tale comunicazione i contratti condizionati potranno essere trasferiti successivamente al 15 luglio solo con liberatoria.

30. Nel caso di cambio di tipologia e/o modalità di produzione nell'ambito del medesimo contratto di fornitura e/o impegno di conferimento, è necessario che l'OP ne dia comunicazione scritta all'OI prima dell'inizio delle consegne.

31. Il/I Contratto/i Quadro d'Area prevede/prevedono la possibilità di stipula di Contratti Integrativi al Contratto di Fornitura originario, tenuto conto delle eventuali tolleranze previste dal/i Contratto/i Quadro.

32. Con l'eccezione delle produzioni particolari (biologico, pomodorino, ecc..) le integrazioni ai quantitativi iniziali contrattati possono essere stipulate solo dopo il 20 agosto, ponendo attenzione al rispetto degli impegni precedentemente presi con le altre imprese. Tale integrazione deve essere comunicata all'OI entro 48 ore dalla stipula.

33. La percentuale massima di integrazione consentita è pari al 20% sul quantitativo di ogni singola tipologia di ogni contratto e a 500 tonnellate per contratti con quantitativi inferiori alle 2.500 t. Integrazioni superiori devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato di Coordinamento, anche a mezzo telematico.

34. I Contratti Integrativi per un quantitativo compreso entro il 10% del contrattato iniziale mantengono tutte le condizioni previste nel contratto originario. Nei Contratti Integrativi per quantitativi compresi tra il 10% ed il 20%, le condizioni economiche stabilite nel contratto originario possono essere oggetto di modifica.

35. Le parti devono segnalare all'OI eventuali gravi anomalie nel rispetto del regolare corso contrattuale per consentire al Comitato di Coordinamento di prendere tempestivamente le decisioni necessarie. L'OI procede alla costituzione e attivazione dei necessari dispositivi di controllo per le verifiche di quanto le medesime parti hanno concordato.

36. Eventuali lavorazioni di materia prima in conto terzi, riguardanti i contratti depositati, andranno comunicati prima dell'inizio del conto lavorazione a cura dell'IT committente. In riferimento alla materia prima trasformata in conto terzi, l'IT committente deve comunicare i dati relativi alle consegne e ai prodotti finiti.



37. Il socio trasformatore dovrà inoltre comunicare all’OI le eventuali modalità diverse di lavorazione o di attività (ad es. lavorazione in conto terzi, affitto d’azienda, sospensione dell’attività).

CERTIFICATI DI CONSEGNA

38. Le imprese di trasformazione sono tenute a comunicare tempestivamente all’OI le date di inizio e fine della trasformazione della materia prima nei propri stabilimenti.

39. L’OI predispone il modello di certificato di consegna che riporta tutti i dati previsti dal/i Contratto/i Quadro (fra cui qualità, peso lordo e peso netto, e prezzo finale del prodotto ritirato, salvo per le OP di auto-trasformazione che non indicheranno il prezzo finale), come previsto dal contratto stipulato fra le parti.

40. Tale certificato viene emesso dalle imprese, in forma cartacea o digitale, contestualmente al ritiro della materia prima e ne viene fornita una copia alle OP e un’altra ai produttori agricoli.

41. I dati contenuti nei certificati di consegna sono trasmessi alle OP anche in forma telematica entro le 24 ore successive alla consegna. Le OP e le OP di auto-trasformazione inviano i dati contenuti nei certificati all’OI in forma aggregata per trasformatore, entro il mercoledì successivo alla settimana di consegna. Analogamente le imprese di trasformazione comunicano all’OI i dati aggregati contenuti nei certificati di consegna relativi a soggetti non associati, singoli produttori inclusi.

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’

42. Le procedure di valutazione della qualità della materia prima sono definite secondo metodi codificati in sede di Contratto Quadro e verificati dall’OI. Il personale preposto dovrà essere adeguatamente formato.

DATI DEL SETTORE POMODORO



43. Entro tre settimane dal termine della consegna dei contratti di fornitura e Impegni di Conferimento, l'OI elabora i dati relativi ai quantitativi contrattati, dopo averne verificata la conformità con il Contratto Quadro in base a quanto stabilito nell'Allegato A al presente documento Regole Condivise e la congruità degli impegni assunti fra le parti, secondo quanto previsto dall'Allegato B. Il Comitato di Coordinamento valuterà le posizioni circa conformità e congruità e attuerà le azioni conseguenti.

44. Al fine di mantenere un efficace sistema di monitoraggio, le OP comunicano all'OI:

entro il 15 aprile le variazioni provvisorie tra le superfici impegnate e quelle contrattate;

entro il 30 giugno i dati relativi alle superfici effettivamente coltivate.

L'OI provvede all'elaborazione dei dati in forma aggregata ed alla comunicazione agli associati.

45. Entro il 20 ottobre le Imprese di Trasformazione private e quelle di auto-trasformazione e cooperative comunicano i quantitativi di prodotto ritirato distinto per fornitore e quelli di prodotto finito suddivisi per tipologia e per canale di commercializzazione.

46. Entro il 30 novembre le Imprese di Trasformazione private comunicano all'OI il costo medio della materia prima regolata dai Contratti di Fornitura, comprensivo di tutte le premialità e dei servizi alle OP, relative a tutte le tipologie e ai diversi tipi di produzione. La comunicazione sarà corredata anche del costo dei trasporti secondo le diverse modalità. Ogni singola impresa privata comunica i propri dati all'OI, la quale provvede all'elaborazione dei dati in forma aggregata.

47. Le imprese cooperative, in riferimento alla materia prima acquistata da altre OP mediante la stipula di Contratti di Fornitura secondo le modalità definite nel Contratto Quadro, comunicano all'OI il costo medio con gli stessi tempi e con le stesse modalità previste per le imprese private, ovvero entro il 30 novembre.

48. Le OP e le cooperative di auto-trasformazione inoltre al più tardi entro il 30 giugno e comunque alla chiusura del bilancio, comunicano all'OI il prezzo medio riconosciuto ai soci per il pomodoro conferito tramite gli Impegni di Conferimento. Ogni OP e ogni cooperativa di auto-trasformazione comunica i propri dati all'OI, che provvede all'elaborazione del dato medio ponderato relativo all'insieme delle cooperative. Il dato di sintesi, relativo alla sola materia



prima conferita dai soci, è successivamente comunicato dall'OI come dato medio ponderato in relazione alla Cooperazione.

49. In generale i dati del settore pomodoro, in forma anonima e aggregata, sono messi a disposizione degli Associati, secondo le norme statutarie e specifici regolamenti sulla raccolta, gestione, accesso e diffusione dei dati da parte dell'OI.

50. Le comunicazioni inviate da parte dei soci all'OI relative ai dati rilevanti di campagna, da cui possano derivare implicazioni per il settore o per singoli associati, devono essere trasmesse corredate di dichiarazione a firma del legale rappresentante del socio e trasmessa tramite PEC. Nello specifico:

- Superfici effettive al 30 giugno a cura dell'OP
- Consegnato di fine campagna a cura dell'OP
- Ritirato di fine campagna e prodotti finiti a cura dell'IT

TERMINI di PAGAMENTO

51. Con riferimento alle singole scadenze contrattuali e alle modalità previste dal Contratto Quadro, le OP sono tenute a comunicare all'OI l'elenco delle imprese di trasformazione sia private che cooperative in regola con i pagamenti relativi sia a materia prima che a servizi e trasporti, entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ogni tranche. Le OP comunicano inoltre la situazione aggiornata dei pagamenti alla data del 31 gennaio, con dichiarazione del legale rappresentante dell'OP. La mancata segnalazione relativa ai pagamenti costituisce essa stessa inadempienza alle Regole Condivise.

52. Fermo restando che il pagamento avviene secondo le proprie regole statutarie e/o regolamenti, le OP si impegnano a provvedere alla liquidazione ai propri associati entro 15 giorni dal ricevimento del pagamento da parte delle imprese di trasformazione e darne relativa comunicazione all'OI.

53. Alle imprese di trasformazione che entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo NON risultino in regola coi pagamenti della campagna precedente, sarà chiesto di fornire



tempestivamente spiegazioni circa l'esistenza di cause particolari che possano giustificare tale situazione.

I pagamenti oggetto di tale disposizione sono quelli relativi a:

- materia prima
- premio tardivo
- premialità/penalità programmazione.

Il Comitato di Coordinamento, sentiti gli interessati e valutate le specifiche situazioni, nonché tenuto conto dell'importanza di tali irregolarità nei pagamenti (ammontare dei mancati pagamenti, entità dei ritardati pagamenti, ragioni comunicate e documentate), deciderà quali provvedimenti intraprendere, sulla base delle successive indicazioni, ivi compreso l'applicazione dell'articolo 13 dello Statuto.

54. Qualora il pagamento non sia completato entro il 31 gennaio, le imprese inadempienti si asterranno dal partecipare ai lavori per la predisposizione del nuovo Contratto Quadro e per sottoscrivere nuovi contratti sono tenute alla fornitura di garanzie ritenute idonee dalla Op venditrice. Tali garanzie devono essere fornite entro il 30 giugno all'OP, la quale comunica all'OI l'avvenuta ricezione e la natura della garanzia. In caso di mancata presentazione di garanzie l'OI ne darà comunicazione a tutti i soci, per l'attuazione di eventuali trasferimenti nelle modalità previste dal punto 29.

Qualora il pagamento avvenga dopo la data del 31 gennaio ed entro il raggiungimento dell'Accordo Quadro, l'OI inoltre comunicherà il nome delle imprese di trasformazione interessate:

- se l'ammontare ancora dovuto è inferiore ai 200.000 euro, a tutte le OP per la richiesta di idonee garanzie per la stipula dei nuovi contratti
- se l'ammontare ancora dovuto è superiore ai 200.000 euro, a tutte le OP per la richiesta delle idonee garanzie per la stipula dei nuovi contratti e a tutte le IT per opportuna conoscenza.

Qualora il pagamento non sia avvenuto entro la data del raggiungimento dell'Accordo Quadro, le imprese inadempienti, oltre a quanto precedentemente previsto, per sottoscrivere nuovi contratti hanno l'obbligo di presentare un piano di rientro giudicato idoneo e accettato dalle Op creditrici, la cui documentazione dovrà essere comunicata all'OI per conoscenza, entro o contestualmente alla data del deposito dei contratti.



55. Con riferimento alle imprese cooperative, premesso che il conferimento del prodotto da parte dei soci di fatto costituisce una cessione con prezzo da determinarsi, considerato che il prezzo viene definito solo alla chiusura del bilancio e considerato che la liquidazione ai soci avviene secondo le regole statutarie e/o regolamenti interni, le imprese cooperative comunicano all'OI, alla data del 28 febbraio dell'anno successivo, il valore unitario (Euro/t) di quanto anticipato ai soci.

56. Le imprese cooperative comunicano inoltre all'OI al 30 giugno di ogni anno quanto effettivamente liquidato ai soci per tutto il pomodoro conferito tramite impegno di conferimento.

CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

57. Al fine di garantire la corretta applicazione delle Regole Condivise si prevede la costituzione di un sistema sanzionatorio, come previsto da Statuto. A fronte di inadempienze il Comitato di Coordinamento informa il soggetto interessato e prevede modalità di consultazione prima di assumere decisioni sulla eventuale sanzione.

Il sistema sanzionatorio in riferimento alle Regole Condivise prevede una gradualità come di seguito specificato:

- Mancato rispetto del termine di consegna dei contratti di fornitura e degli impegni di conferimento; sanzioni:
 - a. fino a 7 giorni lavorativi: in tutti i casi viene inviata lettera di richiamo formale che costituisce un precedente; inoltre il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare a tutti gli associati il nome del soggetto inadempiente;
 - b. oltre i 7 giorni lavorativi: oltre alle sanzioni di cui al punto "a", il Comitato di Coordinamento può prevedere sanzioni pecuniarie proporzionali alla dimensione economica del contratto; nel caso di reiterazione il Comitato può prevedere l'esclusione dell'associato.
- Superamento della percentuale massima di prodotto contrattato con soggetti non associati all'OI; sanzioni:



in tutti i casi viene inviata lettera di richiamo formale che costituisce un precedente; inoltre il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare a tutti gli associati il nome del soggetto inadempiente, può prevedere sanzioni pecuniarie proporzionali alla dimensione economica del contratto; nel caso di reiterazione il Comitato può prevedere l'esclusione dell'associato.

- Ritardata o mancata comunicazione di trasferimenti e integrazioni; sanzioni:
 - a. fino a 7 giorni lavorativi: in tutti i casi viene inviata lettera di richiamo formale che costituisce un precedente; inoltre il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare a tutti gli associati il nome del soggetto inadempiente;
 - b. oltre i 7 giorni lavorativi: oltre alle sanzioni di cui al punto "a", il Comitato di Coordinamento può prevedere sanzioni pecuniarie proporzionali alla dimensione economica del contratto; nel caso di reiterazione il Comitato può prevedere l'esclusione dell'associato.
- Superamento del limite del 20% per le integrazioni di contratto; sanzioni:

in tutti i casi viene inviata lettera di richiamo formale che costituisce un precedente; inoltre il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare a tutti gli associati il nome del soggetto inadempiente, può prevedere sanzioni pecuniarie proporzionali alla dimensione economica del contratto; nel caso di reiterazione il Comitato può prevedere l'esclusione dell'associato.
- Ritardo nella comunicazione all'OI dei dati previsti dalle Regole Condivise; sanzioni:

in tutti i casi viene inviata lettera di richiamo formale che costituisce un precedente; inoltre il Comitato di Coordinamento può decidere, in base alla gravità, di comunicare a tutti gli associati il nome del soggetto inadempiente.
- Mancato invio delle dichiarazioni a firma del legale rappresentante richieste per la comunicazione dei dati;

viene inviata lettera di richiamo formale; in caso di reiterato mancato adempimento il Comitato di Coordinamento attuerà azioni commisurate alla gravità del caso.



ALLEGATO A

“MODALITA’ DI VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEI CONTRATTI DI FORNITURA AL CONTRATTO QUADRO D’AREA DI RIFERIMENTO”

Entro tre settimane dal termine fissato per la consegna dei Contratti di Fornitura e degli Impegni di Conferimento, l’OI verifica la conformità dei singoli contratti di fornitura al Contratto Quadro d’Area di riferimento rispetto ai seguenti punti:

- termini di pagamento;
- garanzie;
- penalità;
- premialità/penalità programmazione quantità;
- retribuzione trasporto e altri eventuali servizi resi dalle OP;
- premialità tardivo ed eventuali altre premialità previste dal Contratto Quadro;
- allegato qualità;
- rese medie contrattate per OP



ALLEGATO B

“MODALITA’ DI VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DEI CONTRATTI DI FORNITURA”

I - Prima verifica

Entro tre settimane dal termine fissato per la consegna dei Contratti di Fornitura e degli Impegni di Conferimento l’OI:

- calcola e comunica a tutti i soci la resa media totale relativa a tutti i contratti consegnati, con la distinzione tra produzione integrata e biologica;
- calcola la resa contrattata dalle OP in ogni singolo contratto e la confronta con quella effettiva media degli ultimi 5 anni; qualora il valore calcolato uscisse dal range compreso fra valore minimo e massimo, ne dà comunicazione all’impresa di trasformazione interessata; inoltre l’OI comunica a tutte le imprese di trasformazione che hanno stipulato contratti con la stessa OP la presenza di rese al di fuori del range storico, in un certo numero di casi;
- calcola e comunica a tutti i soci quanto il contrattato del totale delle imprese di trasformazione differisce in termini percentuali dal valore massimo trasformato negli ultimi 5 anni.
- calcola i quantitativi totali contrattati dalle imprese di trasformazione acquirenti di ciascuna OP e li confronta con i quantitativi massimi degli ultimi 5 anni del trasformato dalla stessa Impresa; qualora il valore calcolato superi tale limite, ne dà comunicazione a tutte le OP che hanno stipulato contratti con la stessa IT, in termini percentuali.

II - Seconda verifica

Entro il 15 luglio l’OI:

- calcola e comunica agli associati la variazione tra le superfici effettive e superfici contrattate, con riferimento ai valori complessivi;



-
- qualora la variazione negativa delle superfici effettive di una OP sia superiore di almeno 3 punti percentuali rispetto alla superficie indicata nei propri contratti, verrà data comunicazione di tale variazione percentuale a tutti gli associati.
 - Nel caso di variazioni positive la segnalazione verrà inviata comunque a tutti gli associati.



ALLEGATO C

“ATTIVITA’ A SUPPORTO

DELLA PROGRAMMAZIONE PRODUTTIVA DELLA FILIERA”

La filiera ritiene strategica la definizione della programmazione produttiva ai fini del mantenimento dell’equilibrio fra domanda e offerta della materia prima, in linea con le esigenze dei mercati. Il/I Contratto/i Quadro/i d’Area prevede/prevedono di norma che, al fine di salvaguardare la redditività dei produttori agricoli, per ottimizzare i costi di produzione e per meglio equilibrare le condizioni di mercato, le parti si impegnino affinché sia garantita una corretta pianificazione degli investimenti colturali da destinare alla trasformazione ed il regolare approvvigionamento del prodotto, in sintonia con gli obiettivi individuati.

In base quindi a quanto stabilito nel Contratto Quadro d’Area, l’OI può svolgere l’attività di supporto alla programmazione, finalizzata a fornire alle parti gli elementi per definire al meglio la produzione desiderata.

Il supporto tecnico può avvenire tramite la raccolta ed elaborazione delle intenzioni di coltivazione e di trasformazione, degli accordi preliminari di contratto subordinato e/o di altri strumenti stabiliti in accordo fra le parti nel corso della programmazione.

I soci potranno chiedere all’OI di svolgere un ruolo di verifica sul mantenimento degli impegni presi dalle parti e di attuare quanto richiesto in merito a eventuali meccanismi di premialità/penalità relativi alla programmazione.